



ALESSANDRO ARMEN
NOTAIO

Allegato "B" all'atto n. 13.053 di repertorio e n. 6.171 ri
raccolta

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE DURATA - OGGETTO

ART. 1 (DENOMINAZIONE)

Ai sensi degli articoli 2602 e 2615 ter del C.C. e dell'articolo 17 della Legge 21 maggio 1981 n. 240 è costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione

"G.A.L. Valle d'Itria s.c.a.r.l."

ART. 2 (SEDE)

La società ha sede legale in Locorotondo all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

ART. 3 (DURATA)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso dei soci dissenzienti alla proroga della durata.

ART. 4 (OGGETTO)

La società non ha fini di lucro ed ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari nazionali e/o regionali per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese socie ivi operanti ed in particolare per l'attuazione nel territorio di riferimento delle opportunità previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 35.

In particolare la società, quale configurazione del Gruppo Azione Locale in attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Puglia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 8412 del 24/11/2015 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo rurale e costiero, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali del territorio in cui opera.

In relazione ai propri scopi la società consortile, ha per oggetto le seguenti attività:

- promuovere ed attuare progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema a forte carattere dimostrativo e

innovativo, funzionali ad innalzare gli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna;

- promuovere lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;

- supportare, anche attraverso l'esercizio delle funzioni tipiche di un incubatore di imprese, l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;

- animare e promuovere lo sviluppo rurale e costiero mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita della popolazione, di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, architettonico, culturale ed enogastronomico, del settore delle agroenergie e del turismo rurale e marittimo, dell'artigianato e del sociale;

- favorire attività di recupero della memoria storica e della identità territoriale attraverso la valorizzazione delle specificità territoriali, culturali e gastronomiche tipiche del territorio;

- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti della pesca, agricoli e artigianali tipici, salvaguardandone l'identità, la qualità e sostenendo l'affermazione delle relative filiere;

- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali;

- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;

- fornire servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;

- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio rurale e costiero;

- promuovere progetti di cooperazione transnazionali ed interterritoriali con altri partner, al fine della promozione dello sviluppo locale e dell'attuazione della strategia di sviluppo locale;

- formare ed informare su tematiche afferenti lo sviluppo rurale e le filiere agroalimentari;

- organizzare e gestire iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico del territorio.

In particolare, l'attività della società è diretta all'attuazione di una strategia di sviluppo locale sostenibile integrata, di elevata qualità, concernente la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, agricolo, della pesca, storico-culturale, archeologico e architettonico, di potenziamento dell'ambiente economico, l'innovazione e la qualificazione del sistema produttivo locale, il rafforzamento delle zone che devono affrontare

problemi socio-economici connessi ai mutamenti nel settore della pesca al fine di contribuire a creare posti di lavoro ed il miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.

In attuazione dell'oggetto sociale la società potrà:

- a) fornire assistenza tecnica a favore delle comunità locali socie;
- b) fornire assistenza progettuale ed amministrativa ai soci promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Bari;
- c) partecipare direttamente a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentare progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali;
- d) fornire assistenza tecnica a favore dei soci promotori di progetti di sviluppo (localizzazione delle iniziative per la creazione e il rilancio delle imprese, studi di fattibilità, consulenza tecnica, controllo, ecc.);
- e) procurare assistenza tecnica a favore di attività già avviate da parte dei soci (identificazione di mercati, potenzialità, accesso ai finanziamenti, gestione dell'innovazione, ecc.);
- f) coordinare la realizzazione di tutte le misure di sviluppo finanziate nel contesto del Quadro Strategico Comune per favorire lo sviluppo della zona;
- g) promuovere la formazione professionale e gli aiuti all'assunzione;
- h) attuare studi di mercato ed iniziative per migliorare l'organizzazione dell'offerta turistica, facendola corrispondere alla domanda (normalizzazione, garanzia di qualità, promozione di prodotti rurali d'interesse turistico, uffici prenotazione, ecc.).

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o comunque aventi una funzione strumentale al raggiungimento dello stesso, ivi compreso lo svolgimento delle attività sopra elencate in favore di terzi, l'assunzione di partecipazioni, anche indirette, e interessenze in altri organismi societari, cooperativistici o consortili aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, purché tutte tali attività non siano svolte né nei confronti del pubblico né in via prevalente, e nei limiti e nel rispetto di tutte le inderogabili norme di legge che ne disciplinano l'esercizio, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi attività che sia riservata dalla legge agli iscritti in albi professionali e co-

munque riservata a soggetti in possesso di determinati requisiti non posseduti dalla società.

ART. 5 (SOCHI E LORO DOMICILIO)

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, ivi compresi Enti e Associazioni, che possono beneficiare dello scopo consortile della società, e più precisamente:

- Amministrazioni Comunali;
- Altri Enti Pubblici diversi dalle Amministrazioni Comunali e enti di diritto pubblico;
- Organizzazioni datoriali agricole;
- Soggetti portatori di interessi collettivi;
- Soggetti privati.

Gli Enti Pubblici Territoriali non possono avere una partecipazione superiore al 49% (quarantinueve per cento); mentre tutti gli altri devono rappresentare una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

Le suddette proporzioni dovranno in ogni caso rimanere immutate anche nel caso di diminuzione della partecipazione dei soci privati per qualsiasi causa.

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello risultante dal Registro delle Imprese. A tale domicilio saranno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

E' onere dei predetti soggetti comunicare espressamente e per iscritto alla società, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti dei detti soggetti di tali forme di comunicazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento entro un mese dalla sottoscrizione del capitale alla completa esecuzione del conferimento sottoscritto ed in mancanza si applicano le norme di cui all'articolo 2466 del C.C.;
- b) al versamento di eventuali contributi ordinari per l'espletamento dell'attività sociale secondo le decisioni dell'Organo amministrativo se approvate dall'assemblea unitamente al Bilancio d'esercizio annuale; i versamenti dei contributi ordinari devono essere effettuati dopo l'avvenuta integrale liberazione delle quote precedentemente sottoscritte;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni e di tutti gli atti legalmente adottati dagli organi sociali competenti.

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI

ART. 6 (CAPITALE)

Il capitale sociale è diviso in quote da Euro 500,00, ed esso ammonta a Euro 156.000 (centocinquantesimila).

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione

dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482 ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

ART. 7 (CONFERIMENTI)

La delibera di aumento di capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

In caso di riduzione del capitale derivante da recesso o da esclusione dei soci, i costi notarili ed accessori saranno a carico dei soci recedenti o esclusi.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 8 (PARTECIPAZIONI)

Le partecipazioni dei soci sono pari a 500,00 (cinquecento/00) euro o suoi multipli.

Si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 9

(TRASFERIMENTO INTER VIVOS - ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA DI GRADIMENTO)

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, a favore di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione a socio e previo gradi-

mento dell'organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà chiedere il gradimento all'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a mano nelle mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. L'organo amministrativo dovrà comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la deliberazione sul gradimento, al socio. Qualora entro detto termine la società non invii alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Qualora il gradimento venga negato l'organo amministrativo potrà indicare altro acquirente gradito, o, in assenza, sarà operativo il diritto di recesso.

Art. 10 (TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA)

In caso di morte di un socio, si applica la disciplina riportata al precedente articolo e gli eredi hanno l'onere di attivare il procedimento innanzi indicato.

Nel caso in cui gli eredi non abbiano i requisiti per l'ammissione o l'organo amministrativo neghi il gradimento, essi hanno diritto alla liquidazione della quota da determinarsi come di seguito previsto in caso di recesso.

La disciplina che precede, si applica altresì in caso di cessione del diritto di nuda proprietà o costituzione di diritti reali limitati (ivi compresi usufrutto e pegno sulla partecipazione) nonché di costituzione volontaria di diritti reali di garanzia.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia nei confronti della società e l'acquirente non potrà esercitare i diritti connessi alla qualità di socio.

ART. 11 (RECESSO)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., per la perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione allo scopo consortile e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata a mano nelle mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il diritto di recesso è esercitato, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) che deve essere spedita alla società o consegnata come sopra entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazio-

ne, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso ha effetto nei confronti della società dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale.

Al recesso, come negli altri casi di liquidazione della quota sociale, consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo esclusivo di capitale sociale, al netto delle perdite della società, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso, nei limiti di quanto effettivamente versato.

Per quanto non disciplinato, si applica l'art. 2473 del codice civile.

ART. 12 (ESCLUSIONI)

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione, i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) che compiano atti gravemente pregiudizievoli per le finalità della società consortile;
- c) che non abbiano o perdano i requisiti per la partecipazione allo scopo consortile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del recesso.

ART. 13 (RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE)

In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro centottanta giorni dalla morte o dalla comunicazione al socio del recesso o della esclusione e potrà essere effettuata mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organismo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato ed in caso di disaccordo il valore è stabilito dall'Arbitro di cui al successivo art. 31.

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

ART. 14 (ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate da norme

inderogabili di legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli avanzi di gestione e decisioni conseguenti;
- b) la nomina e revoca degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determinandone i compensi;
- d) le modifiche del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ARTICOLO 15 (DIRITTO DI VOTO)

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed alle assemblee sociali. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16 (CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI)

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo che permetta la preventiva e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante ufficialmente alla società secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora, dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione

degli stessi.

(svolgimento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in sua assenza, dal vice presidente; in assenza del vice presidente, essa è presieduta dall'amministratore più anziano o in caso di sua rinuncia, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria, mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

(deleghe)

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un terzo anche non socio, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Ogni delegato non può ricevere più di cinque deleghe.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

(verbale di Assemblea)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

(quorum costitutivi e deliberativi)

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita

con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quale che sia la misura del voto rappresentato dai soci intervenuti e delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima a maggioranza assoluta, fatta eccezione per le decisioni di cui al capo VII, sezione V, capo VIII e capo X del libro V del codice civile, per le quali occorreranno le medesime maggioranze per la prima convocazione.

ART. 17 (CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO)

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci ed amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale. La decisione si intende adottata ove pervengono presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto o dalla legge.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto o dalla legge) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'appro-

vazione della stessa.

Ogni socio iscritto ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE - CONTROLLI

ART. 18 (ORGANI SOCIALI)

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tredici membri di cui:

- a) tre designati dalle amministrazioni comunali socie;
- b) due designati dagli altri organismi pubblici soci;
- c) due designati dalle organizzazioni datoriali agricole socie;
- d) due designati dalle associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi collettivi presenti nel partenariato socio-economico del PSR o nell'elenco CNEL, che siano soci;
- e) quattro eletti da soci privati non appartenenti alle precedenti categorie;

L'organo amministrativo deve tassativamente essere composto per almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei suoi componenti, da soggetti privati che siano espressione della componente privata della compagine sociale, intesa quale espressione aggregata che includa le organizzazioni datoriali agricole, i soggetti portatori di interessi collettivi e i soggetti privati.

- Con la decisione di nomina degli amministratori i soci stabiliscono la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

- I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica tre anni.

- Gli amministratori sono rieleggibili.

- Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

- Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ad ogni socio elettore, in proprio o per delega, previa identificazione annotata a margine dell'elenco dei soci, vengono consegnati tanti esemplari di scheda elettorale per ogni quota di partecipazione del valore di Euro 500 (cinquecento) posseduta o rappresentata.

E' predisposta una sola scheda elettorale, nella quale sono riportati differenti elenchi, e specificatamente:

- 1) Un primo elenco inerente i candidati Consiglieri di Amministrazione designati dalle Amministrazioni Comunali;
- 2) Un secondo elenco inerente i candidati Consiglieri di Amministrazione designati dagli altri organismi pubblici;
- 3) Un terzo elenco inerente i candidati Consiglieri di Amministrazione designati dalle organizzazioni datoriali agricole socie;
- 4) Un quarto elenco inerente i candidati Consiglieri di Amministrazione designati dalle associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi collettivi presenti nel partenariato socio-economico del PSR o nell'elenco CNEL, che siano soci;
- 5) Un quinto elenco inerente i candidati Consiglieri di Amministrazione presentatisi in rappresentanza dei soci privati non appartenenti alle precedenti categorie
- 6) Un sesto elenco inerente i candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- 7) Un settimo elenco inerente i candidati alla carica di membri effettivi del Collegio Sindacale;
- 8) Un ottavo elenco inerente i candidati alla carica di membri supplenti del Collegio Sindacale;
- 9) Un nono elenco inerente i candidati alla carica di Revisore.

Le amministrazioni comunali esprimeranno il voto su tutti gli elenchi di cui sopra ad esclusione degli elenchi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5;

Gli altri organismi pubblici esprimeranno il voto su tutti gli elenchi di cui sopra ad esclusione degli elenchi di cui ai punti 1, 3, 4 e 5;

Le organizzazioni datoriali agricole esprimeranno il voto su tutti gli elenchi di cui sopra ad esclusione degli elenchi di cui ai punti 1, 2, 4 e 5;

Le associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi collettivi presenti nel partenariato socio-economico del PSR o nell'elenco CNEL soci, esprimeranno il voto su tutti gli elenchi di cui sopra ad esclusione degli elenchi di cui ai punti 1, 2, 3 e 5;

I soci privati non appartenenti alle precedenti categorie esprimeranno il voto su tutti gli elenchi di cui sopra ad esclusione degli elenchi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;

Il voto viene espresso mediante il tracciamento di una croce

sul nome stampato di un candidato prescelto, per ciascuno degli elenchi come sopra individuati.

Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale, ripiegata, contenente il voto da lui espresso nei vari elenchi, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata predisposta.

ART. 19 (POTERI)

L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

- Se non previsto diversamente dalla decisione dei soci, l'organo amministrativo ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimenti, di fare qualsiasi operazione presso Banche, Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti in ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari ed i funzionari di ogni altro Ente Pubblico e Privato da ogni responsabilità; di deliberare sulle azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e Revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori, avvocati, procuratori e consulenti.

- L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ART. 20 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a. r. da spedire almeno cinque giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto innanzi nel presente statuto con gli opportuni adeguamenti.

Il Consiglio può delegare ad uno o più suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni, può nominare Direttori, Condirettori, Vice Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso.

La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

ARTICOLO 21 (RAPPRESENTANZA LEGALE)

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 (RIMBORSO SPESE)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo.

ART. 23 (COLLEGIO SINDACALE)

La nomina del Collegio sindacale è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, tutti muniti delle condizioni e qualifiche richieste dalla legge e sarà nominato ed opererà a norma di legge ed è anche investito del controllo contabile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

ART. 24 (REVISORE)

Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, con decisione dei soci, la società potrà provvedere alla nomina di un revisore unico iscritto nell'apposito registro.

Il revisore ha i poteri e i doveri di cui all'art. 2402 e 2403 bis del c.c., ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter c.c..

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio re-

lativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

ART. 25 (CONTROLLO DEI SOCI)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 26 (REGOLAMENTO INTERNO)

L'assemblea dei soci può predisporre un Regolamento Interno che fissa criteri, modalità e competenze di organizzazione e gestisce: compiti, funzioni, modalità di nomina del personale e dei collaboratori esterni; la configurazione tecnico - operativa della società; i rapporti operativi con i soci e gli altri soggetti interessati dal PSL.

Il Regolamento, anche dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, potrà essere aggiornato ed adeguato alle eventuali nuove esigenze della stessa assemblea e del Codice Etico della Comunità Europea con la maggioranza prevista dal Codice Civile e su proposta del consiglio di amministrazione.

Il Regolamento interno ha valore di patto parasociale.

TITOLO V: BILANCIO ED UTILI

ART. 27 (ESERCIZI SOCIALI)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ART. 28 (UTILI)

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono attribuiti al capitale, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di mandati in tutto o in parte ai successivi esercizi e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile.

TITOLO VI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 29 (SCIoglimento)

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; ed i loro poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione su quanto previsto dall'art. 2487 c.c.

ART. 30 (LIQUIDAZIONE)

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti del codice civile. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 31 (ARBITRO)

Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono devolute alla decisione di un Arbitro, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle:

- insorgenti tra i soci e le società;
- promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti;
- relative alla validità delle delibere assembleari;
- relative all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Bari.

Entro novanta giorni dalla nomina l'Arbitro decide secondo equità con lodo non impugnabile, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Quando decide sulla validità delle delibere assembleari all'Arbitro compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci assunta con la maggioranza di almeno i tre quarti del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 del presente atto costitutivo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'organo arbitrale.

ART. 32 (RINVIO)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Tommaso Scatigna, Alessandro Armenio, segue il sigillo.

Copia conforme all'originale in data 15 SET 2016

del 15 SET 2016

Lecorocro, 15 SET 2016

[Handwritten signature]

